

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



**REGOLAMENTO
COMUNALE DELLE
SAGRE, FIERE E
POSTEGGI ISOLATI
ai sensi dell'art. 18-TER
della L.R. 6/2010**

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

(Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, FIERE E POSTEGGI ISOLATI

AI SENSI DELL'ART. 18-TER DELLA L.R. 6/2010

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 22.12.2021

SOMMARIO

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI
ARTICOLO 3	APPLICAZIONI

TITOLO I – SAGRE E FIERE

ARTICOLO 4	CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE
ARTICOLO 5	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE SAGRE E ALLE FIERE
ARTICOLO 6	COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI
ARTICOLO 7	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 8	ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA
ARTICOLO 9	ATTIVITA' RUMOROSE
ARTICOLO 10	CIRCOLAZIONE STRADALE
ARTICOLO 11	VIGILANZA E CONTROLLO – SANZIONI

TITOLO II – POSTEGGI ISOLATI

ARTICOLO 12	ISTITUZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI
-------------	----------------------------------

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13	OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
-------------	--------------------------------

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla L.R. 2 febbraio 2010 e dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle sagre organizzate direttamente dal comune.
3. Viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dei rappresentanti del Comune interessato, di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) **Sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) l.r.6/2010: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata in disponibilità pubblica, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Sono comprese le manifestazioni religiose, politiche, culturali, tradizionali, eventi locali anche se non ricorrenti, manifestazioni sportive ecc.;
 - b) **Fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
 - c) **Calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.
 - d) **Posteggi isolati**: sono posteggio individuati dall'Amministrazione comunale nei quali è possibile l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande .

ARTICOLO 3 - APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento non si applica:
 - per le iniziative promosse da associazioni ed enti non commerciali che in via esclusiva, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono o somministrano al pubblico prodotti alimentari, confezionati e non, in cambio di offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi , al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca, le predette iniziative vengono disciplinate nel Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 29-bis della L.R. n.6/2010:
 - per le manifestazioni di promozione turistica e/o culturale o eventi straordinari (es. inaugurazioni locali, ricorrenza apertura o altre analoghe iniziative) promossi da imprese commerciali, su suolo pubblico antistante le proprie attività, che prevedano la sola somministrazione di bevande mediante assaggi gratuiti di prodotti alimentari;

- per singoli spettacoli musicali,teatrali,cinematografici (tra i quali cinema all'aperto) o diffusione di immagini(es. finali di campionati sportivi) per i quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia del tutto accessoria all'evento e non preveda strutture specifiche (es. stands) allo stazionamento delle persone per le consumazioni;
 - per le manifestazioni fieristiche di cui al titolo IV della L.R. n.6/2010;
2. nei casi di cui sopra l'attività temporanea di somministrazione dovrà essere preventivamente segnalata ai sensi dell'art., 72 della L.R. n.6/2010.

TITOLO I - SAGRE E FIERE

ARTICOLO 4 – CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comune redige un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento, consentirne il monitoraggio, darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul proprio territorio. L'elenco è approvato dalla Giunta Comunale.
2. Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori entro il 15 novembre di ogni anno devono depositare l'istanza per lo svolgimento delle sagre che si svolgeranno sul territori comunale nell'anno successivo.
3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi (possono coincidere anche con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche), anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) Programma di massima della manifestazione (il programma dettagliato dovrà comunque essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento);
 - h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
 - i) Indicazione del responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della sagra.Tale istanza è finalizzata all'inserimento della sagra nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nei paragrafi che seguono.
4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - 1°) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionale della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - 2°) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - 3°) anni di svolgimento della sagra;
 - 4°) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - 5°) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Devono essere inserite nell'elenco anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

5. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
6. Entro il 15 dicembre di ogni anno il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma 1 sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
7. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione anche per via telematica o con l'acquisizione di parere scritto e possibilmente brevemente motivato da parte di ciascun componente.
8. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio dalla manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Le istanze presentate fuori termine sono inseribili nel calendario compatibilmente con le iniziative già calendarizzate.
9. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, il termine di cui al precedente comma può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso il recupero della manifestazione rinviata per avverse condizioni meteorologiche non dovrà intaccare o recare danno ad altro tipo di manifestazione successiva.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE SAGRE E ALLE FIERE

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera o in una sagra deve essere presentata al SUAP nei 60 giorni precedenti lo svolgimento della fiera o della sagra stessa. Le domande che non rispettano il predetto termine verranno rigettate. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) gli estremi (numero, data ed Ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante;
 - c) denominazione della sagra o della fiera e periodo di svolgimento;
 - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
 - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
 - f) Il posteggio nella singola fiera o sagra é assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità e con riferimento alle ultime tre edizioni della fiera o della sagra:
 - maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera o nella sagra;
 - maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera o nella sagra;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata da iscrizione al Registro delle Imprese.
 - L'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nelle sagre può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 - L'assegnazione ha valore limitatamente ai giorni di svolgimento della fiera.

2. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nelle sagre può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione ha valore limitatamente ai giorni di svolgimento della fiera.

ARTICOLO 6 – COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Una parte della superficie utilizzata per la sagra o per la fiera potrà essere destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti previo accordo tra gli organizzatori della sagra o della fiera e il comune.

ARTICOLO 7 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, è disciplinata dall'articolo 72 della l.r. 6/2010. Essa è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

ARTICOLO 8 – ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA

1. Il soggetto organizzatore delle manifestazioni oggetto del presente regolamento deve identificare il livello di rischio che, in caso di rischio moderato/elevato/molto elevato, consenta ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) di definire le risorse di soccorso sanitario e di emergenza adeguate all'evento. L'identificazione del livello di rischio deve essere calcolato dal soggetto organizzatore applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" allegata alla D.G.R. 07/10/2014 n. X/2453. Lo stesso soggetto è tenuto ad attivare le procedure di comunicazione previste nella medesima delibera.

ARTICOLO 9 – ATTIVITA' RUMOROSE

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

ARTICOLO 10 – CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Comune, con apposita ordinanza può stabilire divieti e limitazioni del traffico nelle aree destinate alla sagra o alla fiera.

ARTICOLO 11 – VIGILANZA E CONTROLLO - SANZIONI

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.
2. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
3. In caso di svolgimento di sagre e fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16, comma 2 lettera h) della Legge Regionale 02/02/2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in

materia di commercio e fiere”, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l’immediata interruzione della sagra.

4. L’eventuale violazione dell’orario limite della manifestazione comporterà l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 100,00 euro a 500,00 euro.

5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono introitati dal Comune.

TITOLO II – POSTEGGI ISOLATI

ARTICOLO 12 – ISTITUZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

In Comune di Calolziocorte sono individuati i posteggi isolati di cui all'allegato B al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso

L'individuazione di nuovi posteggi isolati o modificativi di quelli indicati nel citato Allegato B dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

In Comune di Calolziocorte come da planimetria C allegata al presente regolamento è individuato un posteggio in concessione posto all'ingresso del Cimitero Maggiore.

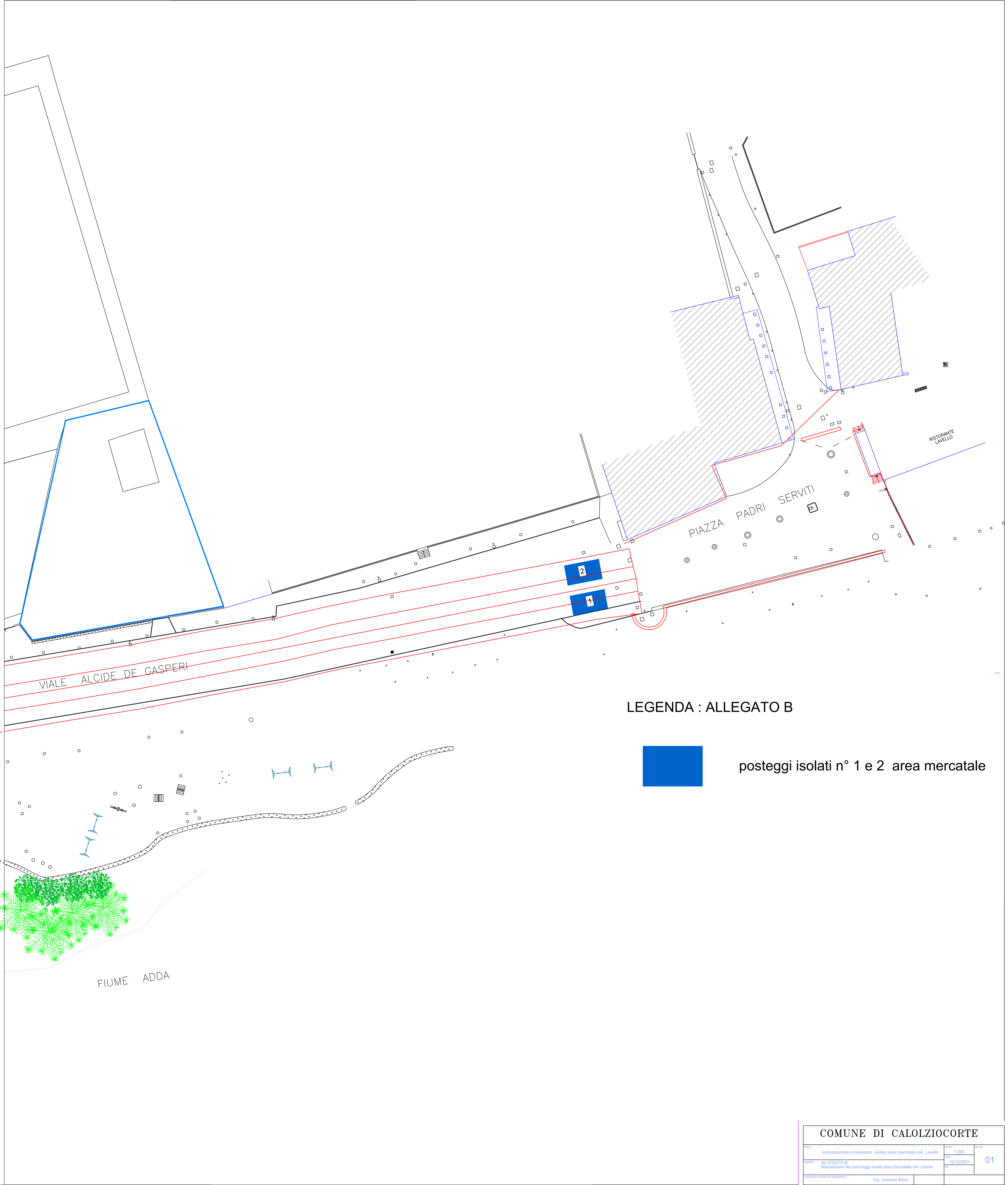
L'individuazione di nuovi posteggi in concessione o modificativi di quelli indicati nel citato Allegato C dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

1. E’ fatto obbligo di osservare quanto previsto nelle disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r.6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all’interno della sagra e/o della fiera.



LEGENDA : ALLEGATO B



posteggi isolati n° 1 e 2 area mercatale

COMUNE DI CALOLZIOCORTE			
nome	Individuazione concessioni isolate area mercatale del Lavello	scala	1:200
data	15/12/2021	01	
disegnato	ALLEGATO B disposizione dei parcheggi isolati area mercatale del Lavello		
approvato	Ing. Vianera Silvio		

